

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERNA, GIANQUINTO, CARUSO, PREZIOSI, KUNTZE, PETRONE, FABIANI, RODA, RENDINA, GRAMEGNA, MARIS e ORLANDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1964

Modifica dell'articolo 75, primo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 44 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, istitutiva della 4^a e 5^a Sezione speciale per i giudizi in materia di pensioni di guerra avanti alla Corte dei conti, venne conferita al Governo una duplice delega: la prima riguardante la raccolta in testo unico delle norme sull'ordinamento e sullo statuto dei magistrati e dell'altro personale della Corte; la seconda, relativa alla emanazione di altri due testi unici, il primo sul procedimento contenzioso ed il secondo su quello non contenzioso, con le modificazioni necessarie per attuare i principi e i criteri direttivi fissati ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma del medesimo articolo.

Senonchè il termine di due anni concesso al Governo per l'emanazione dei testi unici è venuto a scadere il 18 gennaio 1964, senza che siano state emesse le leggi delegate in questione. La delega quindi è divenuta inefficace.

Si ravvisa intanto la urgente necessità di provvedere a stabilire un più lungo termine, rispetto a quello vigente di un anno, previsto dall'articolo 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, per la perenzione delle istanze, ricorsi o appelli relativi ai giudizi contenziosi avanti alla Corte dei conti.

Sembra infatti indispensabile che, essendo previsto per i giudizi avanti al Consiglio di

Stato un termine di perenzione di due anni (articolo 6 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018), il medesimo termine debba valere anche nei giudizi avanti alla Corte dei conti. E ciò per diverse considerazioni. In primo luogo perchè il termine di due anni è comune a tutti i procedimenti avanti al Consiglio di Stato, indipendentemente dalla considerazione che si tratta di tutela di interessi legittimi oppure di diritti soggettivi, nei casi in cui questi ultimi possono farsi valere davanti a quel Consesso. È quindi palesemente assurdo ed ingiusto stabilire il termine più breve di un anno, per i giudizi avanti alla Corte dei conti, ove è indubbio che le pretese si fondano sempre su diritti soggettivi e non su interessi legittimi.

In secondo luogo è necessario che il termine in questione, anche nei giudizi avanti alla Corte dei conti, sia convenientemente più lungo di quello previsto per i casi di inattività delle parti dall'articolo 307, primo comma Codice di procedura civile. Il regime della estinzione del processo civile è assai diverso da quello relativo alla perenzione nei giudizi amministrativi, ed in ogni caso l'estinzione del processo civile ha conseguenze assai meno gravi. Mentre l'estinzione deve essere eccepita dalla parte, la perenzione può essere dichiarata dall'ufficio, ed è dovere funzionale del Procuratore ge-

nerale presso la Corte dei conti eccipire l'abbandono; mentre l'estinzione del giudizio civile non comporta l'estinzione del diritto, la dichiarazione di abbandono equivale a giuridica impossibilità di iniziare *ex novo* la causa, opponendovisi l'iniziale termine di decadenza (di 30, 60 o 90 giorni) previsto per i giudizi avanti alle magistrature amministrative.

Vi sono quindi le condizioni per arrivare all'equiparazione dei termini di perenzione nei giudizi avanti alle dette magistrature e, per le considerazioni da ultimo esposte, appare ragionevole e giusto che detto termine sia portato in ogni caso a due anni.

E questo non solo per una corretta applicazione dei principi sulla tutela dei diritti ed interessi legittimi, ma anche per ovviare alle difficoltà che talvolta rendono insufficiente il termine di un anno.

L'urgenza di approvare il presente disegno di legge appare poi in piena evidenza, ove si rifletta alla particolare situazione dei ricorsi in materia di pensione di guerra, che come è noto pendono in gran numero innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, dove molto spesso il ricorrente non si affida alla difesa di un avvocato e non riesce perciò a rendersi conto tempestivamente della necessità di presentare la domanda di fissazione di udienza. Si rifletta al numero grandissimo di casi in cui il ricorrente è emigrato in altri luoghi o all'estero, per cui le conclusioni istruttorie del Procuratore generale, formalmente notificate nel suo vecchio domicilio, vengono a sua effettiva conoscenza molto tempo dopo, ed altri infiniti casi analoghi.

Tutte queste ragioni — ci sembra — raccomandano al Senato l'approvazione dell'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi avanti alla Corte dei conti le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, per la parte non ancora decisa, se per il corso di due anni non sia presentata domanda di fissazione di udienza o non siasi fatto altro atto di procedura ».

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche a tutti i ricorsi, istanze e appelli, nei quali sia stata presentata domanda di fissazione di udienza o compiuto altro atto di procedura dopo la scadenza del termine di un anno ma entro due anni dall'atto di procedura precedente, sempre che la Corte dei conti non ne abbia già dichiarata la perenzione per abbandono.